



Legge per l'agricoltura del Comune di Bregaglia

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COMUNALE DEL
DEL 13.06.2024

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Scopo

II. ORGANIZZAZIONE

- Art. 4 Organizzazione comunale
- Art. 5 Commissione dell'agricoltura
- Art. 6 Organi dell'agricoltura

III. DISPOSIZIONI AGRICOLE

- Art. 7 Gestione dei pascoli comunali
- Art. 8 Gestione alpeggi
- Art. 9 Träsa pubblica (libero pascolo)
- Art. 10 Selve castanili
- Art. 11 Doveri e prestazioni del Comune
- Art. 12 Coltivazione fondi comunali
- Art. 13 Recinzioni, pulizia fondi, strade e concimazione
- Art. 14 Occupazione terreni comunali

IV. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Disposizioni penali
- Art. 16 Revisione
- Art. 17 Entrata in vigore

In base all'art. 35 della Costituzione comunale, l'assemblea comunale emana la seguente legge.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

¹Base legale della presente legge è la Costituzione del Comune di Bregaglia.

²Diritto subordinato:

Qualora questa legge non preveda disposizioni particolari si applicano per analogia le relative norme del diritto Cantonale e Federale in materia.

Art. 2 Definizione

¹Con la definizione di agricoltura sono intese tutte le attività a favore della cura del suolo ed a garanzia del ciclo naturale vegetale e animale. Per tanto ne fanno parte le aziende agricole di bestiame grosso o minuto così come i castanicoltori e gli apicoltori o altre analoghe organizzazioni, indipendentemente se sono attive a fini professionali, semi-professionali o solo per hobby.

Art. 3 Scopo

¹La presente legge persegue in generale la promozione dell'agricoltura sul Comune di Bregaglia, come pure la conservazione e lo sfruttamento razionale delle aree coltivate e degli alpeggi. Esso si estende a prati, campi, alpi, maggesi e pascoli comunali e privati e ad ogni area potenzialmente sfruttabile dal punto di vista agricolo. Persegue in particolare il promovimento di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, la regolamentazione della messa a pascolo (pascolazione) e dell'alpeggio, la salvaguardia ed il recupero degli alpi e maggesi comunali, il coordinamento delle attività agricole e forestali per il mantenimento ed il recupero del suolo agricolo nonché la promozione delle attività volte a valorizzare le materie prime dell'agricoltura locale.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 4 Organizzazione comunale

¹Gli organi comunali con i rispettivi compiti e le rispettive competenze di base sono definiti nella Costituzione e nella Legge sull'organizzazione comunale.

Art. 5 Commissione dell'agricoltura

¹L'elezione, la rappresentanza e l'organizzazione della Commissione dell'agricoltura è regolata dalla Costituzione comunale e dalla Legge sull'organizzazione del comune.

²Per garantire una commissione che sia in grado di occuparsi efficacemente dell'agricoltura in collaborazione con altri enti a loro vicini, i membri della commissione devono possibilmente essere interessati al settore dell'agricoltura.

³I seguenti compiti sono di competenza della Commissione dell'agricoltura:

- a) sviluppare la strategia comunale dell'agricoltura. Inoltre, funge da organo di consulenza al Municipio e alle altre istituzioni comunali per domande di carattere agricolo e promuove sviluppi e innovazioni future;

- b) occuparsi della pianificazione di infrastrutture e progetti di rilevanza agricola;
- c) stesura del preventivo e la valutazione del rendiconto a mano del Municipio;
- d) gestire ed impiegare i fondi deliberati dal Municipio e dall'Assemblea comunale;
- e) ha competenze per risoluzioni su spese non preventivate fino ad un importo annuo massimo di CHF 25'000;
- f) eseguire le decisioni dell'Assemblea comunale e del Municipio;
- g) difendere gli interessi dell'agricoltura nei vari ambiti comunali;
- h) proporre al Municipio la gestione del suolo agricolo e delle selve di proprietà del Comune anche sulla base dell'art. 12 della presente legge;
- i) vigilare e segnalare al Municipio casi di contravvenzioni legate all'agricoltura;
- j) collaborare con la Commissione del turismo su temi che toccano ambedue gli ambiti.

Art. 6 Organi dell'agricoltura

¹Gli organi dell'agricoltura interagiscono con la Commissione dell'agricoltura per qualsiasi argomento nel proprio ambito.

²Oltre agli organi indicati, per l'agricoltura ne fanno parte come enti indipendenti pure:

- a) La Società agricola Bregaglia
- b) L'Associazione castanicoltori Bregaglia
- c) La Società apicoltori
- d) Altre possibili associazioni indipendenti

III. DISPOSIZIONI AGRICOLE

Art. 7 Gestione dei pascoli comunali

¹Definizione

Il pascolo comunale è suddiviso in tre categorie:

- Alpeggi
- Pascoli casalinghi
- Pascoli boschivi

²Diritto d'erba

Ogni proprietario di bestiame ha il diritto d'erba sui pascoli casalinghi e sugli alpeggi comunali per il proprio bestiame svernato sul territorio del Comune di Bregaglia e foraggiato prevalentemente con fieno raccolto su di esso.

Per il diritto d'erba sui pascoli casalinghi vedi Ordinanza d'applicazione alla Legge per l'agricoltura del Comune di Bregaglia.

³Pascoli boschivi

La pascolazione dei pascoli boschivi è regolata dal Regolamento dei pascoli boschivi nell'area forestale del Comune di Bregaglia approvato dal Municipio.

Art. 8 Gestione alpeggi

¹Gli alpeggi sono dati in gestione alla Società agricola Bregaglia, fatta eccezione per gli alpeggi fuori comune, Cavlocc e Val Madris. Per gli edifici che servono alla gestione degli alpeggi in valle vengono stipulati dei contratti di diritto di superficie.

²Tutti gli agricoltori che svernano il loro bestiame sul Comune di Bregaglia devono poter avere la possibilità di estivare, con tali animali, sugli alpeggi e pascoli pubblici.

Art. 9 Träsa pubblica (libero pascolo)

¹Träsa

Con l'apertura della träsa, l'erba dei fondi privati al di fuori degli abitati cade in proprietà del Comune per il periodo di träsa.

²Transito bestiame e pedoni

Nel periodo al di fuori della träsa è vietato transitare nei prati, calpestare l'erba e raccogliere frutti selvatici e funghi. Contravventori saranno puniti in base al Regolamento di polizia comunale.

³Recinti

Non è permesso recintare i propri fondi se non vengono pascolati, al solo fine di escluderli dalla pascolazione della träsa.

Art. 10 Selve castanili

¹La raccolta di castagne è permessa unicamente ai proprietari ed ai gestori dei fondi.

²Fanno eccezione i fondi messi a disposizione per la libera raccolta.

Art. 11 Doveri e prestazioni del Comune

¹Il Comune definisce il posto per le cernite degli animali.

²Il Comune è responsabile per assicurare l'approvvigionamento idrico sugli alpeggi fino nei pressi degli edifici d'alpe.

³Dove gli edifici d'alpe sono collegati alla rete per l'approvvigionamento elettrico, il Comune è responsabile per la condotta fino nei pressi di questi edifici.

⁴Su richiesta il Comune può sostenere progetti in ambito agricolo.

⁵La regolazione e gestione delle piante neofite sul territorio comunale viene fatta in collaborazione con la Società agricola Bregaglia.

Art. 12 Coltivazione fondi comunali

¹L'appalto per la coltivazione di fondi comunali viene proposto, a mano del Municipio, dalla Commissione dell'agricoltura. I fondi comunali sono a disposizione degli agricoltori che gestiscono l'azienda, possibilmente, nelle vicinanze.

Art. 13 Recinzioni, pulizia fondi, strade e concimazioni

¹Queste disposizioni valgono sia per i fondi nel fondovalle che per gli alpeggi e i pascoli casalinghi. Le disposizioni sono regolate nell'Ordinanza d'applicazione alla Legge per l'agricoltura del Comune di Bregaglia.

²Recinti eretti dal Comune o da privati devono rispondere alle norme per la protezione degli animali.

Art. 14 Occupazione terreni comunali

¹Il deposito di veicoli, macchinari, carri e attrezzi come pure il deposito di legna, letame, paglia, mangime o balle da silo o ulteriori cose su terreno comunale è proibito senza il permesso del Comune. Per l'occupazione di terreni il Municipio può richiedere un fitto o una tassa.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Disposizioni penali

¹Le contravvenzioni alle disposizioni di questa legge sono punite dal Municipio.

Art. 16 Revisione


¹La presente legge può essere in ogni momento sottoposta ad una revisione parziale o totale.

Art. 17 Entrata in vigore

¹La presente legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale e sostituisce il precedente regolamento dell'11 febbraio 2015.

Approvata dall'assemblea comunale del 13 giugno 2024.

Il sindaco:



Fernando Giovanoli



La segretaria comunale:



Giulia Giovanoli